SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Regione Friuli-Venezia Giulia:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 204

01A7830

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 agosto 2001, n. **317.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 2001, N. 217

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1, n. 12), le parole: «Ministero della sanità», *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministero della salute».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 1, sono aggiunte in fine, le parole: «10) Ministero della salute»;

al comma 1, capoverso 2, le parole: «4) Ministero della sanità;», *sono soppresse e la cifra:* «5)», *è sostituita dalla seguente:* «4)».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 2, le parole da: «trasformazione e conseguente commercializzazione» *fino a:* «politiche per i consumatori», *sono sostituite dalle seguenti:* «prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera *b)*, turismo e industria alberghiera, miniere, cave, torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis.* — 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro", è sostituita dalla seguente: "tre".».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «1999, n. 300,», *sono inserite le seguenti:* «al Titolo IV,»;

*al comma 2, capoverso Art. 32-*bis*, al comma 2, le parole:* «con particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito», *sono sostituite dalle seguenti:* «ferme restando le competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

*al comma 2, capoverso Art. 32-*ter*, al comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze», *sono soppresse le parole:* «ad uso privato»; *e le parole da:* «stampa, editoria, ad eccezione» *fino a:* «produzioni tradizionali;», *sono sostituite dalle seguenti:* «produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;»;

*al comma 2, capoverso Art. 32-*quater*, al comma 1, le parole da:* «previgente» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «vigente alla data del 9 giugno 2001»;

*al comma 2, il capoverso Art. 32-*quinquies*, è sostituito dal seguente:*

«Art. 32-*quinquies (Funzioni in materia di requisiti e controlli tecnici).* — 1. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni relative:

a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle procedure di omologazione; all'accre-

ditamento dei laboratori di prova; al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione.»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. — All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole: "il Ministero del lavoro", sono soppresse le seguenti: ", della salute"; alla medesima lettera *a)*, sono aggiunte, in fine le parole: "il Ministero della salute";

b) alla lettera *b)*, le parole: "Il Ministero delle comunicazioni," sono soppresse»;

dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. — 1. All'articolo 33, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "certificazione per la qualità;", sono inserite le seguenti: "trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;"».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «Capo X» *sono inserite le seguenti:* «del Titolo IV».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 3, penultimo periodo, le parole: «commi 6 e seguenti», *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 7 e seguenti».

All'articolo 10:

al comma 1, è premesso il seguente:

«01. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro", è sostituita dalla seguente: "due"».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: «1999, n. 300,», *sono inserite le seguenti:* «a Titolo IV,» *e la parola:* «sanità», *è sostituita dalla seguente:* «salute»;

*al comma 2, capoverso Art. 47-*bis*, al comma 1, la parola:* «sanità», *è sostituita dalla seguente:* «salute»; *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* «Il Ministero», *sono inserite le seguenti:* «, con modalità definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» *e la parola:* «e» *è soppressa;*

*al comma 2, capoverso Art. 47-*quater*, al comma 1, le parole:* «articolo 47», *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 47-*ter*».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: «n. 400,», *sono inserite le seguenti:* «come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81,»; *e le parole:* «ultimo periodo», *sono sostituite dalle seguenti:* «al secondo periodo».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — *1.* Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 688):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 12 giugno 2001.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 giugno 2001, con il parere del Comitato per la legislazione e delle commissioni V, IX, X, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali) il 26, 27 e 28 giugno 2001, 3 e 4 luglio 2001.

Relazione scritta presentata il 5 luglio 2001 (atto n. 688/*A* relatore on. ANEDDA).

Esaminato in aula il 6, 10, 11 luglio 2001 e approvato il 12 luglio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 472):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 13 luglio 2001 con il parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 luglio 2001.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18, 24, 25, 26 e 30 luglio 2001.

Esaminato in aula sui presupposti di costituzionalità il 19 luglio 2001.

Esaminato in aula il 1º agosto 2001 ed approvato il 2 agosto 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001.

A norma, dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 22.

01G0385

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 2001.

Indizione del *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 138 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante: «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di Cassazione emessa in data 22 marzo 2001 e depositata in cancelleria il 22 marzo 2001, comunicata in data 22 marzo 2001, con la quale sono state dichiarate legittime le richieste di referendum popolare per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2001;

Considerato che il Governo, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2001, ha stabilito che all'indizione del *referendum* confermativo del testo della legge costituzionale sopra indicata potrà procedersi entro i sessanta giorni successivi alla scadenza dei tre mesi stabiliti dall'art. 138 della Costituzione, e cioè a far data dal 12 giugno 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2001.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 7 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

01A8879

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 luglio 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Considerato di dover sospendere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, le specialità non immesse in commercio alla data dell'autocertificazione, aventi un ritardo della prima commercializzazione eccedente i dodici mesi;

Constatato che dall'elaborazione dei supporti informatici, inviati dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000, è derivato l'allegato *A*, citato nella parte dispositiva del presente decreto, contenente l'elenco delle specialità da sospendere perché non risultanti in commercio alla data dell'autocertificazione ed aventi un ritardo della prima commercializzazione eccedente i dodici mesi;

Preso atto, come disposto dall'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, di non sospendere i prodotti per i quali è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi;

Ritenuto che le autocertificazioni, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suindicato decreto dirigenziale 8 marzo 2000, richiedono l'emanazione di diversi decreti cumulativi di sospensione di A.I.C., per esigenze organizzative e per le difficoltà connesse al riscontro tra i ponderosi dati cartacei e quelli derivanti dall'elaborazione dei tabulati informatici;

Decreta:

Sono sospese, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, le specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, limitatamente alle confezioni a margine indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in stralcio, in via amministrativa, alle ditte interessate.

Roma, 18 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

ALLEGATO A) AL DECRETO 800.5/S.L.488-99/D3 DEL 18 LUGLIO 2001

DITTA	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
ALCON ITALIA S.P.A.	BETOPTIC	"0,5% COLLIRIO SOLUZIONE" 3 FLACONI CONTAGOCCE 5 ML	025899055
BAYER S.P.A.	FORTRADOL	"50 MG COMPRESSE SOLUBILI" 20 COMPRESSE SOLUBILI	028878130
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.	FLECTOR	"TISSUGEL" 8 PLASTERS 180 MG	027757069
ITALFARMACO S.P.A.	CALCIFLEB	"30.000 UI + 1,5 G CREMA" UN TUBO DA 40 G	013802032
ITALFARMACO S.P.A.	NIMEDEX	"400 MG GRANULATO" 8 BUSTINE	029120033
ITALFARMACO S.P.A.	NATECAL	"500 MG COMPRESSE MASTICABILI" 60 COMPRESSE MASTICABILI	029473016
NCSN FARMACEUTICI S.R.L.	CHEMIONAZOLO	"0,1% SOLUZIONE VAGINALE" 5 FLACONI 150 ML + 5 CANNULE	024868135
RECKITT & COLMAN LTD	SUBUTEX	0,4 MG COMPRESSE SUBLINGUALI" 7 COMPRESSE SUBLINGUALI	033791017
RECKITT & COLMAN LTD	TEMGESIC	"0,4 MG COMPRESSE SUBLINGUALI" 10 COMPRESSE	025215031
RECOGEN S.R.L.	NAPROSSENE SODICO RECOGEN	12 COMPRESSE RIVESTITE 220 MG	033615016
RECOGEN S.R.L.	NAPROSSENE SODICO RECOGEN	20 COMPRESSE RIVESTITE 220 MG	033615028
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	ISOZETA	"17,4 G POLVERE PER SOLUZIONE ORALE" 8 BUSTE DI POLVERE DA 17,4 G PER SOLUZIONE ORALE	027595040
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	ISOZETA	"8,7 G POLVERE PER SOLLUZIONE ORALE" 8 BUSTE DI PLVERE DA 8,7 G PER SOLUZIONE ORALE	027595053

01A8702

DECRETO 19 luglio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sermion».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000:

SERMION: 50 confetti 10 mg, A.I.C. n. 022460101.

Ditta: Pharmacia & Upjohn S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A8701

DECRETO 19 luglio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doleside».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001 con il quale è stata erroneamente sospesa, per imprecisione dei dati trasmessi dalla ditta F.D. Farmaceutici S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 20 giugno 2001 della ditta F.D. Farmaceutici S.r.l.;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001:

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001:

DOLESIDE:

«100 mg compresse» 30 compresse, A.I.C. n. 033702010;

«100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine, A.I.C. n. 033702022.

Ditta: F.D. Farmaceutici S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A8700

DECRETO 20 luglio 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Mumaten Berna» e «Triviraten Berna».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 9 luglio 2001 della ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l., è sospesa, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

MUMATEN BERNA polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare, 1 flacone di polvere + 1 siringa di solvente da 0,5 ml, cont. monodose, A.I.C. n. 028446019;

TRIVIRATEN BERNA polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare 1 flacone di polvere + 1 siringa di solvente da 0,5 ml, cont. monodose, A.I.C. n. 027356029.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A8699

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della S.p.a. Redaelli, unità di Verano Brianza. (Decreto n. 29963).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Redaelli;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 4 novembre 2000 al 3 maggio 2001, della ditta S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano), unità di Verano Brianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7905

DECRETO 6 giugno 2001.

Revoca parziale del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Soico Sud - Società di impiantistica e costruzioni - Gruppo ABB, unità di Taranto. (Decreto n. 29964).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 luglio 2002, dalla ditta S.p.a. Soico Sud - Società di impiantistica e costruzioni - Gruppo ABB;

Acquisito il prescritto parere;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000, n. 29051, che ha approvato il predetto programma di ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 luglio 2002;

Visto il decreto direttoriale del 24 ottobre 2000, n. 29062, che ha autorizzato la concessione del trattamento C.I.G.S. per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 gennaio 2001;

Visto il decreto direttoriale del 14 dicembre 2000, n. 29308, che ha autorizzato la concessione del trattamento di C.I.G.S. per il periodo dal 1° febbraio 2001 al 31 luglio 2001;

Considerato che la società in questione in data 6 aprile 2001 ha chiesto la sospensione della richiesta di proroga del trattamento C.I.G.S, per il periodo 1° febbraio 2001 al 31 luglio 2001 in quanto «stanno venendo meno le premesse indicate nel programma aziendale e che pertanto la società non è più in grado di proseguire nella realizzazione del piano di ristrutturazione aziendale»;

Vista la nota n. 056/A datata 24 aprile 2001 del servizio ispezione del lavoro di Taranto con la quale vengono confermate le difficoltà aziendali a proseguire il programma di ristrutturazione;

Ritenuto, pertanto, di revocare il decreto ministeriale del 24 ottobre 2000 limitatamente al periodo dal 1° febbraio 2001 al 31 luglio 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° febbraio 2001 al 31 luglio 2002 per la ditta S.p.a. Soico Sud - Società di impiantistica e costruzioni - Gruppo ABB, sede in Taranto, unità di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7906

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. ABB trasformatori dal 1° novembre 2000 ABB trasmissione e distribuzione, unità di Legnano e Pomezia. (Decreto n. 29965).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 settembre 2000 al 10 settembre 2002, dalla ditta S.p.a. ABB trasformatori dal 1° novembre 2000 ABB trasmissione e distribuzione;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dall'11 settembre 2000 al 10 settembre 2002, della ditta S.p.a. ABB trasformatori dal 1° novembre 2000 ABB trasmissione e distribuzione, sede in Milano, unità di Legnano (Milano) e Pomezia (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7907

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Mitsuba F.N. Europe, unità di Pisa. (Decreto n. 29966).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 dicembre 2000 al 17 giugno 2002, dalla ditta S.p.a. Mitsuba F.N. Europe;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 dicembre 2000 al 17 giugno 2002, della ditta Mitsuba F.N. Europe, con sede in Pisa, unità di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7908

DECRETO 6 giugno 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. RCS Periodici, unità di Milano. (Decreto n. 29967).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visti i verbali datati 26 febbraio 2001 e 28 febbraio 2001, tra la ditta S.p.a. RCS Periodici e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge n. 41/1986, effettuate nella seduta del 2 maggio 2001;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2002 della ditta S.p.a. RCS Periodici, sede in Milano, unità di Milano.

Art. 2.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 1 riguarda complessivamente 75 lavoratori, per l'intero periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7909

DECRETO 6 giugno 2001.

Accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. L'Unione sarda, unità di Cagliari. (Decreto n. 29968).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visti i verbali datati 23 febbraio 2001 e 28 febbraio 2001, tra la ditta S.p.a. L'Unione sarda e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di ristrutturazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1º marzo 2001 al 28 febbraio 2003;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di ristrutturazione aziendale della società in questione;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 1º marzo 2001 al 28 febbraio 2003 della ditta S.p.a. L'Unione sarda con sede in Cagliari, unità di Cagliari.

Art. 2.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 1 riguarda complessivamente n. 27 lavoratori, per l'intero periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7931

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.c. a r.l. Compagnia portuale «Filippo Corridoni», unità di Olbia. (Decreto n. 29969).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 3, comma 15, punto terzo, della legge 30 giugno 2000, n. 186;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 maggio 2000, con il quale sono stati modificati ed integrati i criteri per la valutazione dei programmi delle aziende che richiedono l'intervento della C.I.G.S. per crisi aziendale;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 27 novembre 2000 al 26 novembre 2001, dalla ditta S.c. a r.l. Compagnia portuale «Filippo Corridoni»;

Considerato che la fattispecie aziendale rientra nelle previsioni del citato decreto ministeriale 2 maggio 2000, nella parte in cui lo stesso si richiama agli eventi improvvisi ed imprevisti, esterni alla gestione aziendale;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 novembre 2000 al 26 novembre 2001, della ditta S.c. a r.l. Compagnia portuale «Filippo Corridoni», con sede in Olbia (Sassari), unità di Olbia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7932

DECRETO 6 giugno 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitsuba F.N. Europe, unità di Pisa. (Decreto n. 29970).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Mitsuba F.N. Europe tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stato approvato il proqramma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitsuba F.N. Europe, con sede in Pisa, unità di Pisa, per un massimo di 105 unità lavorative per il periodo dal 18 dicembre 2000 al 17 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 2001 con decorrenza 18 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7933

DECRETO 6 giugno 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli Tool & Die in liquidazione, unità di Collegno. (Decreto n. 29971).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Mandelli Tool & Die in liquidazione, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli Tool & Die in liquidazione, con sede in Collegno (Torino), unità di Collegno, per un massimo di 105 unità lavorative per il periodo dal 15 gennaio 2001 al 14 gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 2001 con decorrenza 15 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7934

DECRETO 6 giugno 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, unità di Verano Brianza. (Decreto n. 29972).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Redaelli;

Visto il decreto direttoriale datato 23 maggio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 novembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stato approvato il programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli con sede in Verano Brianza (Milano), unità di Verano Brianza, per un massimo di 196 unità lavorative per il periodo dal 4 novembre 2000 al 3 maggio 2001.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 4 novembre 1999 (concordato preventivo).

Contributo addizionale: no, sentenza tribunale del 22 dicembre 2000 (fallimento).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7935

DECRETO 6 giugno 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soico Sud - Società di impiantistica e costruzioni - Gruppo ABB, unità di Taranto. (Decreto n. 29973).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Soico - Sud Società di impiantistica e costruzioni - Gruppo ABB, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 luglio 2002;

Visto il decreto direttoriale del 24 ottobre 2000 n. 29062, che ha autorizzato la concessione del trattamento di C.I.G.S. per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 gennaio 2001;

Visto il decreto direttoriale datato 14 dicembre 2000 con il quale è stata concessa, a decorrere dal 1° febbraio 2001, la proroga semestrale del suddetto trattamento per il periodo dal 1° febbraio 2001 al 31 luglio 2001;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2001 con il quale è stato revocato il programma di ristrutturazione aziendale della predetta società limitatamente al periodo dal 1° febbraio 2001 al 31 luglio 2002;

Ritenuto, pertanto, di revocare la concessione del trattamento C.I.G.S. disposto con il citato decreto direttoriale del 14 dicembre 2000 riguardante il periodo 1° febbraio 2001-31 luglio 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa riportate e sulla base di quanto disposto con il decreto ministeriale del 6 giugno 2001, è revocato il decreto direttoriale datato 14 dicembre 2000, n. 29308, con il quale è stata proro-

gata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soico Sud - Società di impiantistica e costruzioni - Gruppo ABB, con sede in Taranto, unità di Taranto, per un massimo di 55 unità lavorative per il periodo dal 1° febbraio 2001 al 31 luglio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7936

DECRETO 6 giugno 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB trasformatori dal 1° novembre 2000 ABB trasmissioni e distribuzione, unità di Legnano e Pomezia. (Decreto n. 29974).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. ABB trasformatori dal 1° novembre 2000 ABB trasmissione e distribuzione, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. ABB trasformatori dal 1° novembre 2000 ABB trasmissione e distribuzione, con sede in Milano, unità di Legnano (Milano), per un massimo di 60 unità lavorative; sede di Pomezia (Roma), per un massimo di 110 unità lavorative.

Per il periodo dall'11 settembre 2000 al 10 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 2000, con decorrenza 11 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7937

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Teatri» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti nel

caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Teatri» a r.l. con sede in Milano, via Nicola D'Apulia, 11;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 2 luglio 1997 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Teatri» a r.l. con sede in Milano, via Nicola D'Apulia, 11, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: dal 1981 non ha depositato i bilanci di esercizio;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 febbraio 1998 circa lo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Teatri» a r.l., con sede in Milano, via Nicola D'Apulia, 11, costituita per rogito del notaio dott. Francesco Ebner di Pontedera, in data 11 gennaio 1980, repertorio n. 36666/4880, registro società n. 193779, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 10522/176032, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dal 1981 non ha depositato i bilanci di esercizio e perché, come da parere della commissione centrale per le cooperative del 4 febbraio 1998, l'attivo da liquidare è inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 21 giugno 2001

Il dirigente reggente: CICCHITTI

01A8041

DECRETO 26 giugno 2001.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione attribuisce alla competenza degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

le direttive ministeriali emanate con circolare n. 33/1996, del 7 marzo 1996;

i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste del comma 1, parte seconda, dell'art. 2544 del codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

Decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975;

1) soc. cooperativa edilizia «Laura», con sede in Lecce viale Lo Re n. 57, costituita con atto a rogito del notaio Bruno Franco di Lecce in data 12 gennaio 1963 - repertorio n. 46516 tribunale di Lecce - registro società n. 2354 - posizione B.U.S.C. n. 211/75743;

2) soc. cooperativa edilizia «Meteora» con sede in Lecce, via Salandra n. 47, costituita con atto a rogito del notaio Bruno Franco di Lecce - in data 12 marzo 1979 - repertorio n. 164786 - tribunale di Lecce - registro società n. 5012 - posizione B.U.S.C. n. 1573/166404;

3) soc. cooperativa edilizia «Azzurra» con sede in Otranto, largo Cavour n. 1, costituita con atto a rogito del notaio Fulvio Carnicelli di Otranto in data 6 dicembre 1984 - repertorio n. 13730 - tribunale di Lecce - registro società n. 8249 - posizione B.U.S.C. n. 2189/209642;

4) soc. cooperativa edilizia «Serenella 2000» con sede in Lecce, Vico Saponea n. 7, costituita con atto a rogito del notaio Gennaro Barone da Lecce in data 5 maggio 1997 - repertorio n. 45872 - tribunale di Lecce - registro società n. 129814/97 - posizione B.U.S.C. n. 3465/279234.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

alla prefettura di Lecce;

all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Lecce;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Lecce, 26 giugno 2001

Il dirigente: D'ORIA

01A8061

DECRETO 26 giugno 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

le direttive ministeriali emanate con circolari n. 30/1981 del 20 marzo 1981 e successive variazioni intervenute e n. 33/1996 del 7 marzo 1996 in materia di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza nomina di liquidatore di società cooperative;

il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 (art. 2);

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste del comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nelle riunioni del 13 marzo 2001;

Decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975;

1) soc. cooperativa di produzione e lavoro «Forza 10 società cooperativa fra giovani» con sede in Lecce, via Vanini n. 7, costituita con atto a rogito del notaio Gennaro Barone di Lecce in data 13 maggio 1996 - repertorio n. 44610 - tribunale di Lecce - registro società n. 342612 - posizione B.U.S.C. n. 3392;

2) soc. cooperativa di P.L. «Eco Delta» con sede in Trepuzzi via Regina Elena n. 4 - Lecce, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Mancuso da Lecce - Lecce - in data 23 settembre 1987, repertorio n. 202769 - tribunale di Lecce - registro società n. 11643 - posizione B.U.S.C. n. 2762/231997;

3) soc. cooperativa di consumo «Suprcoop 87» con sede in Castrignano del Capo - Lecce, via S. Michele n. 12, costituita con atto a rogito del notaio Antonio Baldassare di Alessano in data 12 aprile 1987 - repertorio n. 23180 - tribunale di Lecce - registro società n. 10966 - posizione B.U.S.C. 2693/229138;

4) soc. cooperativa agricola «Ortofrutticola cerealicola S. Raffaele» con sede in Veglie - Lecce, via S. Giovanni n. 9, costituita con atto a rogito del notaio Antonio Pallara di Monteroni di Lecce in data 18 gennaio 1986 - repertorio n. 9087 - tribunale di Lecce registro società n. 9421 - posizione B.U.S.C. n. 2413/216920;

5) soc. cooperativa di P.L. «Turistica pugliese» con sede in Lecce, viale Brindisi n. 11, costituita con atto a rogito del notaio Vincenzo Miglietta di Aradeo in data 28 febbraio 1986 - repertorio n. 81015 - tribunale di Lecce - registro società n. 10192 - posizione B.U.S.C. n. 2580/223720;

6) soc. cooperativa di P.L. «P.C.S. Picking Coop. Service» con sede in Melendugno - Lecce, via F.lli Longo n. 15, costituita con atto a rogito del notaio Stellacci Maria di Lecce in data 12 febbraio 1998 - repertorio n. 3904 - tribunale di Lecce - registro società n. 20478/1998 - posizione B.U.S.C. n. 3489;

7) soc. cooperativa di P.L. «Futura» con sede in Copertino - Lecce, via Malta n. 4, costituita con atto a rogito del notaio Gigi Falco - Lecce - in data 4 dicembre 1986 - repertorio n. 91827 - tribunale di Lecce - registro società n. 10574 - posizione B.U.S.C. n. 2622/225338;

8) soc. cooperativa agricola «C.O.P.S.» con sede in Copertino - Lecce, via Casale Esterna n. 4, costituita con atto a rogito del notaio Michele Errico di Copertino - Lecce, in data 7 gennaio 1987 - repertorio n. 2663 - tribunale di Lecce - registro società n. 2701/229248 - posizione B.U.S.C. n. 2701/229248;

9) soc. cooperativa di P.L. «4 maggio editrice di giornalisti e poligrafici» con sede in Lecce, via F. Lubello n. 9, costituita con atto a rogito del notaio Aldo Perrone di Salice Salentina in data 21 giugno 1997 - repertorio n. 19947 - tribunale di Lecce - registro società n. 218860/97 - posizione B.U.S.C. n. 3487/280856;

10) soc. cooperativa di P.L. «Agricolture development laboratories - de. lab.» con sede in Lecce - via Imbriani n. 37, costituita con atto a rogito del notaio Enrico Astuto di Lecce in data 9 gennaio 1990 - repertorio n. 50488 - tribunale di Lecce - registro società n. 13728 - posizione B.U.S.C. n. 2998/246499;

11) soc. cooperativa agricola «Agricola mediterranea» con sede in Campi Salentina Lecce - via Puglia n. 13 - costituita con atto a rogito del notaio Aldo Perrone di Lecce in data 21 ottobre 1998 - repertorio n. 22055 - tribunale di Lecce - registro società n. 4056 - posizione B.U.S.C. n. 3615/287006;

12) soc. cooperativa di P.L. «P.C.S. M.E.G.A.» con sede in Gallipoli - via Firenze n. 6, costituita con atto a rogito del notaio Novelli Antonio di Gallipoli in data 5 febbraio 1998 - repertorio n. 31760 - tribunale di Lecce - registro società n. 28508/1998 - posizione B.U.S.C. n. 3526/287819;

13) soc. cooperativa di P.L. «Integrazione sociale degli inabili» con sede in Surbo di Lecce - Lecce, via C. Battisti n. 10, costituita con atto a rogito del notaio

Bruno Franco di Lecce in data 7 gosto 1981 - repertorio n. 175972 - tribunale di Lecce - registro società n. 6183 - posizione B.U.S.C. n. 1842/187276;

14) soc. cooperativa di Mista «Progetto europa» con sede in Taurisano - Lecce, via IV Novembre, costituita con atto a rogito del notaio Italo Aromolo di Casarano in data 5 aprile 1993 - repertorio n. 160665 - tribunale di Lecce - registro società n. 16401 - posizione B.U.S.C. n. 3231;

15) soc. cooperativa di P.L. «Original la surbina» con sede in Surbo di Lecce - Lecce, via Pisanelli, costituita con atto a rogito del notaio Benedetto Petrachi di Galatone in data 25 luglio 1988 - repertorio n. 29902 - tribunale di Lecce - registro società n. 12266 - posizione B.U.S.C. n. 2852.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

alla prefettura di Lecce;

all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Lecce;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Lecce, 26 giugno 2001

Il dirigente: D'ORIA

01A8062

DECRETO 29 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Belvedere a r.l.», in Borghetto Santo Spirito.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SAVONA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, secondo periodo;

Visti gli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996;

Ritenuta la propria competenza;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta di diritto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, «Cooperativa Belvedere a r.l.», via Pineland n. 17 - 17020 in Borghetto Santo Spirito (Savona) - B.U.S.C. n. 582/124214, numero registro imprese 4953.

Savona, 29 giugno 2001

Il direttore reggente: SAVOIA

01A8063

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Consorzio Sandalia S.c. a r.l. (Deliberazione n. 38/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindcata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)*, del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della «programmazione negoziata»;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integra-

zioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 marzo 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72/1999), riguardante le ulteriori attività ammissibili e le priorità regionali relative al settore turistico alberghiero;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore turistico alberghiero» nelle aree depresse del Paese, ed i successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lett. *B)* della delibera dell'11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera del 23 aprile 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/1997), concernente il riparto di lire 5.000 miliardi delle risorse aree depresse per l'anno 1997, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, che destina ai contratti di programma la somma di lire 1.200 miliardi;

Vista la propria delibera del 17 marzo 1998, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1998), con la quale sono state integrate e rimodulate le risorse per le aree depresse, nonché le successive assegnazioni di cui alle delibere CIPE del 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998) e del 22 gennaio 1999, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47/1999);

Vista la nota n. 0010277 del 7 marzo 2001, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — di seguito indicato come Servizio P.N. — ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio Sandalia S.c. a r.l. per la realizzazione di iniziative nel settore turistico nella zona nord-orientale delle province di Sassari e Nuoro, aree ricadenti nell'Obiettivo 1;

Vista la deliberazione n. 48/24 del 18 luglio 2000, con la quale la regione Sardegna ha dichiarato che la proposta di contratto di programma avanzata dal Consorzio Sandalia risulta coerente con gli indirizzi di politica economica fissati dalla giunta regionale così come stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2003, nonché con le linee di programmazione fissate nel programma operativo regionale 2000-2006, e più precisamente con le attività inserite nell'Asse IV - Sviluppo locale dello stesso programma;

Tenuto conto che, in considerazione della particolare tipologia di beni agevolabili e delle modalità d'uso previste, il Servizio P.N. propone che le strutture ammesse ad agevolazione siano vincolate all'uso previsto per 10 anni, pena la revoca e restituzione delle somme erogate con le modalità di cui all'art. 1, comma 1, della citata circolare 13 dicembre 2000;

Considerato che il progetto promuove l'ecosostenibilità degli interventi anche come strumento di marketing delle aree, prevedendo l'adesione di tutti gli imprenditori privati alla Carta europea per lo sviluppo sostenibile e delle amministrazioni comunali all'Agenda 21;

Considerato, altresì, che l'attività delle aziende consorziate presenta una significativa intensità occupazionale e consentirà positive ricadute sul reddito dell'area interessata;

Considerato, inoltre, che la regione Sardegna si è dichiarata disponibile ad un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare pubblico concesso, nei limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, ammontanti a lire 68,847 miliardi, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come ripartite da questo Comitato con le sopra citate delibere 23 aprile 1997 e n. 32/1998;

Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a stipulare con il Consorzio Sandalia S.c. a r.l., il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore turistico, nella zona nord-orientale delle province di Sassari e Nuoro, aree ricomprese nell'Obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87, 3, *a)*, del Trattato CE.

Il Contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a lire 200,482 miliardi (103,54 Meuro), si riferiscono a n. 27 iniziative imprenditoriali da realizzarsi a cura delle sottoelencate imprese, oltre a n. 5 iniziative immateriali, che saranno realizzate direttamente dal Consorzio, così come di seguito specificato:

N.	Soggetto attuatore	Localizzazione intervento	Miliardi di lire
1.	Baia dei Pini	Budoni	21,842
2.	Bellavista S.r.l.	Dorgali	3,028
3.	Bellavista S.r.l.	Dorgali	4,703
4.	Canu Salvatore	Budoni	4,458
5.	Centro Sviluppo Alberghiero	Budoni	42,444

6.	Ciet Piemonte	S.Teodoro	34,288
7.	Club Hotel Baia Blu s.r.l.	Dorgali	4,222
8.	Co.Ba. s.n.c.	Budoni	6,560
9.	Co.Ve.Im. s.r.l.	Budoni	4,320
10	Fresi Mario	S.Teodoro	5,966
11	Gallura s.r.l.	Budoni	2,186
12	La Palma s.r.l.	Budoni	2,222
13	Immobiliare Nord-Est s.r.l.	Budoni	4,315
14	Libra	Loiri Porto S.Paolo	3,515
15	Luddui	Budoni	2,200
16	Magi	Budoni	2,242
17.	Porto Ainu	Budoni	8,140
18	Sa Marina Camping	Budoni	1,888
19	Soc. Salamaghe s.r.l.	Budoni	4,200
20	Succu Gianni	Budoni	9,655
21	Tu. Sa Turismo	Budoni	6,192
22	Puletti Danilo		0,564
23	Bowling Sardinia	Budoni	5,237
24	C.S.V.	Budoni	2,242
25	Nuova Generazione Budoni	Budoni	6,286
26	Te. Ma. S.n.c.	Budoni	2,795
27	Ventroni Tonina	S.Teodoro	1,942
	TOTALE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI		197,652
28	Consorzio Sandalia - Adesione Carta Europea Turismo Sostenibile		0
29	Consorzio Sandalia - Convenzione fornitura lavoro temporaneo		0
30	Consorzio Sandalia - Banca dati lavoro		0,080
31	Consorzio Sandalia - Progetto Georeferenziazione siti		0,500
32	Consorzio Sandalia - CD Rom e portale Internet		2,250
	TOTALE INIZIATIVE CONSORZIO		2,830
	TOTALE GENERALE		**200,482**

1.2. Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti industriali, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa, sono calcolate nella misura massima del 35% E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in lire 98,352 miliardi (50,79 Meuro). L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in lire 68,847 miliardi. La restante somma di lire 29,505 miliardi, sarà a carico della regione Sardegna. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità, a decorrere dal 2001 e sarà pari a lire 40,153 miliardi per l'anno 2001, a lire 39,982 per l'anno 2002 e a lire 18,217 per l'anno 2003.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto l.c.

1.5. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 2002.

1.6. Le strutture ammesse alle agevolazioni non potranno essere distolte, in qualunque forma, anche mediante cessione ad altro imprenditore dell'attività, dall'uso previsto, per 10 anni, pena la revoca e la restituzione, inclusi gli interessi legali e rivalutazione monetaria, delle somme tempo per tempo erogate, secondo le modalità previste dal regolamento approvato con il decreto ministeriale 20 ottobre 1995 citato in premessa.

1.7. Le iniziative dovranno realizzare una nuova occupazione diretta, a regime, non inferiore a n. 672 U.L.A. (Unità di Lavoro Annue).

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di lire 68,847 miliardi (35,557 Meuro) a valere sull'assegnazione di 1.200 miliardi di lire (619,748 Meuro) a favore dei contratti di programma effettuata con il riparto di cui alle delibere 23 aprile 1997 e n. 32/1998 richiamate in premessa.

Roma, 8 marzo 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 3 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Tesoro, foglio n. 134

01A8293

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001)**, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 4), **recante: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 2001 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attività produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12) *Ministero della salute*;
13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
14) Ministero per i beni e le attività culturali.».

Art. 2.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Disposizioni generali)*. — 1. I Dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

1) Ministero dell'interno;
2) Ministero della giustizia;
3) Ministero dell'economia e delle finanze;
4) Ministero delle attività produttive;
5) Ministero delle politiche agricole e forestali;
6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
9) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
10) *Ministero della salute*.

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero della difesa;

3) Ministero delle comunicazioni;

4) *Ministero per i beni e le attività culturali.*».

Art. 3.

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, *prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera* b)*, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari*, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.».

Art. 4.

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppressa la lettera *c)*.

Art. 4-bis.

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».

Art. 5.

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono soppresse le parole: «e del Ministero delle comunicazioni».

Art. 6.

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *al titolo IV*, dopo il capo VI è inserito il seguente: «capo VI-*bis* Ministero delle comunicazioni.».

2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'articolo 32, sono inseriti i seguenti:

«Art. 32-*bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero delle comunicazioni.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, *ferme restando le competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

Art. 32-*ter (Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le Poste Italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; *produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*; tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.

Art. 32-*quater (Ordinamento)*. — 1. Per l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del Ministero si applica la normativa *vigente alla data del 9 giugno 2001.*

Art. 32-quinquies *(Funzioni in materia di requisiti e controlli tecnici). — 1. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni relative:*

a) *al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;*

b) *alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione.*

2-bis. *All'articolo 55, comma 1, del deceto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* a)*, dopo le parole: "il Ministero del lavoro" sono soppresse le seguenti: ", della salute"; alla medesima lettera* a)*, sono aggiunte in fine, le parole: il Ministero della salute";*

b) *alla lettera* b)*, le parole: "il Ministero delle comunicazioni," sono soppresse*».

Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 33, comma 3, lettera b)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «certificazione per la qualità;» sono inserite le seguenti; «trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;».*

Art. 7.

1. La rubrica del capo X *del titolo IV* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituita dalla seguente:

«Capo X - Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Art. 8.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:

«1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, *commi 7 e seguenti*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.».

Art. 9.

1. Nell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le lettere *a)* e *b)*.

Art. 10.

01. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «quattro» è sostitutita dalla seguente: «due».

1. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11.».

Art. 11.

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *al titolo IV*, dopo il capo X è istituito il seguente: «Capo X-*bis* Ministero della *salute*.».

2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-*bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero della *salute*.

2. Nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.

3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero, *con modalità definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*, esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Art. 47-*ter (Aree funzionali).* — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;

b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 47-*quater (Ordinamento).* — 1. Il Ministero si articola in Dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di Dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'*articolo 47-ter*.

2. Le funzioni già svolte dagli uffici periferici del Ministero della sanità sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

Art. 12.

1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, *come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, al secondo periodo,* le parole: «all'intera area di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad aree o progetti di competenza».

Art. 13.

1. Gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche».

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A8897

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 9 luglio 2001, n. **56.**

Modalità applicative dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 8 marzo 2001, che integra il decreto 15 settembre 2000, in ordine alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99, che istituisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

1. PREMESSA.

Visto il regolamento CE n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, che stabilisce «Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 settembre 2000, che emana le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2001 che, ad integrazione del decreto 15 settembre 2000, prevede disposizioni intese a ridurre i benefici comunitari in modo appropriato e proporzionale alla gravità delle conseguenze ecologiche risultanti dal mancato rispetto dei requisiti ambientali definiti con il citato decreto 15 settembre 2000;

Ritenuta la necessità di definire i criteri oggettivi utili ai fini della modulazione delle citate riduzioni di benefici comunitari in funzione dell'entità e della gravità dell'infrazione riscontrata;

Si stabilisce quanto segue:

2. REQUISITI AMBIENTALI.

La normativa comunitaria e quella nazionale, richiamate in premessa, subordinano l'erogazione integrale di taluni aiuti diretti, di cui ai regimi di sostegno indicati nell'allegato II regolamento CE n. 1259/99, al rispetto dei requisiti ambientali definiti dall'amministrazione nel decreto ministeriale 15 settembre 2000.

Ai fini del rispetto dei predetti requisiti ambientali devono essere prese in considerazione le seguenti operazioni tecnico-agronomiche:

1) settore seminativi, leguminose in grani, tabacco, sementi, riso:

a) manutenzione delle scoline;

b) attuazione, in zone declivi, di solchi acquai temporanei;

c) manutenzione dei canali collettori permanenti;

2) settore olio d'oliva:

a) manutenzione delle scoline;

b) manutenzione dei canali collettori permanenti;

3) settore zootecnia (carni bovine, ovine e caprine):

a) stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi.

I produttori che operano nei comparti sopra indicati sono tenuti, pertanto, ad adottare, in materia di protezione ambientale, tutte le pratiche agronomiche necessarie alla regimazione delle acque meteoriche.

I produttori che operano nel comparto delle carni bovine, ovine e caprine, in presenza di allevamenti a «stabulazione fissa», sono tenuti a stoccare gli effluenti zootecnici secondo le vigenti disposizioni di legge.

3. SEMINATIVI, LEGUMINOSE IN GRANI, TABACCO, SEMENTI, RISO, OLIO D'OLIVA.

1) Condizioni generali.

I requisiti ambientali sopra descritti sono rivolti alla realizzazione e alla manutenzione di una rete di scoline o di opere equivalenti, di dimensioni e caratteristiche idonee a garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche.

2) Definizioni.

Scoline: piccolo fossato in cui si raccoglie l'acqua di sgrondo dei campi;

Canali collettori permanenti: collettore delle acque provenienti dalle scoline;

Solchi acquai temporanei: solco aperto dopo la semina in terreni in pendenza, per il regolare deflusso dell'acqua piovana.

3) Funzioni agronomiche.

3.1 Sistemazioni idraulico-agrarie in pianura e bassa collina.

Le sistemazioni, quali l'affossatura, la baulatura e le capezzagne, in tali ambienti hanno l'obiettivo di sveltire il deflusso delle acque in eccesso sulla superficie del terreno e nello strato interessato dalle coltivazioni agrarie. In particolare:

l'affossatura rappresenta la rete drenante dell'acqua superflua e consiste nella realizzazione di scoline e canali collettori; i principali elementi dell'affossatura sono: la sezione delle scoline e dei canali collettori, la loro interdistanza e lunghezza, la profondità e pendenza degli stessi, e gli ostacoli che incontra l'acqua. «Il volume» dell'affossatura dipende dalle caratteristiche pedofisiche del terreno. La funzione svolta dalle scoline può essere sostituita anche da condotti emungenti sotterranei (tubazioni di drenaggio);

la baulatura consiste nel creare una pendenza al terreno lungo la linea delle lavorazioni, attraverso l'operazione dell'aratura. In caso di presenza di forti ristagni idrici risulta necessaria la pratica della baulatura del terreno per permettere un miglior deflusso delle acque;

le capezzagne sono le porzioni di terreno in corrispondenza delle testate dei campi, dove le macchine invertono il senso di marcia; esse hanno anche il compito preminente di assicurare il collegamento viario tra i vari campi e inoltre in certi casi costituiscono un recipiente supplementare per l'invaso temporaneo dell'acqua eccessiva.

3.2 Sistemazioni in pendio.

In presenza di terreni in pendenza vengono utilizzate diverse sistemazioni idraulico-agrarie al fine della regimazione delle acque.

Elemento comune alle diverse soluzioni (cavalcapoggio, rittochino, girapoggio, fossa livellare, ecc.) è rappresentato dalla presenza di canali permanenti di raccolta dell'acqua piovana superficiale permanenti o temporanei.

Entrambi riducono il fenomeno erosivo attraverso le seguenti funzioni:

raccogliere le acque di scorrimento superficiale;

diminuire la velocità di scorrimento;

convogliare l'acqua verso valle.

A tal fine le variazioni su cui è possibile intervenire risultano essere:

la lunghezza degli appezzamenti;

pendenza del solco;

coefficiente di scabrezza della superficie del solco su cui scorre l'acqua (che è direttamente proporzionale alla velocità dell'acqua).

4) Requisiti normativi.

Ai fini della salvaguardia ambientale del terreno e delle colture agricole è necessario prevedere un'appropriata manutenzione delle scoline, dei canali collettori e, nelle zone declivi, la realizzazione dei solchi acquai, da realizzare secondo le caratteristiche pedo-fisiche del terreno, così da garantire il regolare deflusso delle acque in eccesso.

a) Per i terreni in piano, le manutenzioni necessarie sono rivolte alla ripulitura, delle scoline e dei canali collettori, dalla vegetazione arbustiva o erbacea, che può in qualche modo ostruire il passaggio dell'acqua o rallentarne la velocità di deflusso.

b) Per i terreni declivi, si deve regolare il deflusso delle acque superficiali nei terreni che presentano talune caratteristiche fisiche. Si dovrà quindi, oltre alla manutenzione di cui alla lettera *a)*, interrompere la pendenza dell'appezzamento con solchi acquai temporanei, nei quali l'acqua convogliata mantenga una bassa velocità attraverso una lieve pendenza di fondo. L'acqua raccolta dai solchi acquai viene così convogliata nei fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi. In tali terreni si protegge l'appezzamento con un solco permanente realizzato sulla testa del campo (a monte), al fine di impedire l'accesso dell'acqua di scorrimento superficiale caduta a monte dell'apprezzamento.

5) Controllo.

Il sistema di controllo mira a constatare il rispetto dei requisiti di cui trattasi sulla base dell'esame delle sistemazioni idraulico-agrarie ed i fenomeni erosivi di particolare rilevanza, riconducibili all'assenza, alla mancata o inadeguata manutenzione di tali sistemazioni.

Vista la complessità degli elementi da valutare i controlli saranno effettuati esclusivamente da tecnici «agricoli» specializzati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

Gli esiti dei controlli effettuati dai tecnici incaricati avranno rilevanza soltanto ai fini della valutazione delle conseguenze ecologiche risultanti dal mancato rispetto dei requisiti ambientali e dell'applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa nazionale.

I controlli oggettivi, svolti attraverso sopralluoghi in campo, dovranno accertare l'effettiva realizzazione e la manutenzione delle sistemazioni sopra descritte. Tali controlli verranno effettuati secondo la metodologia descritta di seguito.

Le particelle catastali e gli appezzamenti da sottoporre a controllo verranno individuati attraverso areeofotogrammetrie, utilizzate dall'AGEA nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Il tecnico, nel corso del sopralluogo, dovrà verificare i seguenti elementi principali:

a) presenza fenomeni erosivi di particolare rilevanza;

b) presenza sistemazioni idraulico-agrarie;

c) manutenzione.

Il rispetto di tali requisiti dovrà essere valutato tenendo conto dei seguenti parametri di riferimento:

a) periodo nel quale viene effettuato il controllo;

b) tipologia di coltura in atto (annuali o poliennali) e stadio fenologico;

c) tipologia di terreno;

d) giacitura;

e) piovosità della zona.

Il controllo oggettivo è da riferirsi esclusivamente alla porzione dei canali, scoline, fossi, etc. che risulta essere parte integrante (compresa, anche in misura parziale, all'interno del confine catastale) della particella catastale oggetto di indagine.

Sono esclusi dal controllo le parti dei canali, scoline, fossi, ecc. che ricadano fuori dai confini catastali della particella oggetto del controllo.

Ai fini della valutazione del rispetto dei requisiti ambientali il tecnico dovrà verificare, in presenza di terreni in piano, se la manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti afferenti l'appezzamento in causa ed in possesso del titolare del terreno in parola è stata eseguita secondo le ordinarie tecniche agronomiche (sistemazione idraulico-agrarie) praticate nella zona.

In presenza di terreni declivi, il tecnico dovrà valutare la corretta regimazione delle acque superficiali, attraverso la verifica di solchi acquai temporanei realizzati secondo le ordinarie tecniche di coltivazione vigenti in zona. La constatazione di fenomeni erosivi di particolare rilevanza, associata alla mancanza dei solchi acquai, sarà motivo di giudizio di non rispondenza ai requisiti ambientali in materia di deflusso delle acque.

Quanto sopra non è da riscontrare per quanto riguarda i fossi naturali, dato l'equilibrio agroambientale raggiunto dalla flora e fauna presente in tali fossi, che caratterizzano l'aspetto paesaggistico della zona in causa.

I fenomeni erosivi di particolare rilevanza e la mancata manutenzione delle scoline e canali collettori dovranno essere documentati, anche attraverso riprese fotografiche in campo. Sulla base di tale documentazione verranno promossi gli incontri in campo in contraddittorio con il produttore.

6) *Sistema di penalità applicate.*

Le percentuali di riduzione dei benefici derivanti dai regimi di sostegno previsti dalla normativa comunitaria verranno modulate, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del decreto 8 marzo 2001, in funzione dell'entità e della gravità dell'infrazione riscontrata e sulla base dei criteri oggettivi illustrati in precedenza.

Si espone, di seguito, lo schema contenente le penalità previste, articolate sulla base della tipologia di sistemazione idraulico-agraria e della gravità dell'infrazione riscontrata.

a) Scoline:

assenza totale di scoline su tutto l'appezzamento sottoposto a verifica, associata a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 2%;

evidenti segni di mancata ripulitura delle scoline esistenti (presenza di vegetazione arbustiva o erbacea) in misura tale da ostruire il deflusso delle acque, associati a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 1%;

b) Solchi acquai:

assenza totale di solchi acquai su tutto l'appezzamento sottoposto a verifica, associata a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 4%;

insufficiente manutenzione dei solchi acquai associata a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 2%;

c) Canali collettori permanenti inseriti nella particella catastale oggetto di verifica:

assenza totale di canali collettori permanenti su tutto l'appezzamento sottoposto a verifica associata a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 6%;

evidenti segni di mancata ripulitura dei canali collettori esistenti (presenza di vegetazione arbustiva o erbacea) in misura tale da ostruire il deflusso delle acque, associati a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 3%.

4. *Settore zootecnia.*

Per quanto concerne le disposizioni di cui all'art. 1, punto 2, lettera *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 8 aprile 2001, le condizioni previste si intendono rispettate qualora le deiezioni derivanti dai capi allevati in stabulazione fissa, ai sensi dell'art. 17 del decreto ministeriale 22 gennaio 2001, siano raccolte in bacini impermeabili conformi alle leggi vigenti in materia.

Nel fascicolo del produttore deve essere inserito un attestato della impermeabilità del bacino rilasciato dall'autorità competente.

Roma, 9 luglio 2001

Il direttore dell'area organismo pagatore
MIGLIORINI

01A8193

CIRCOLARE 10 luglio 2001, n. **57.**

Riscatto delle quote tabacco a titolo del raccolto 2001. Regolamento CE n. 2075/92 del Consiglio, art. 14, paragrafo 1.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali
All'A.P.T.I.
All'Unitab
Alla Coldiretti-dip.econ.co
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confagricoltura
Alla Copagri
Alla F.AGR.I.
Alla Confcooperative federagroalimentare
All'ANCA lega - Coop.
Alla Organizzazione interprofessionale Interbright
Alla Organizzazione interprofessionale interorientali
All'Associazione interprofessionale tabacco
All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani
Alla S.G.S. Italia S.r.l.
All'Ufficio tecnico e, per conoscenza:
Comando Carabinieri - Tutela norme

In applicazione della normativa citata in oggetto, il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, art. 34, stabilisce l'attuazione di un programma di riscatto delle quote, al fine di agevolare la riconversione

dei produttori che, a titolo individuale e su base volontaria, intendano abbandonare l'attività nel settore tabacchicolo.

Il successivo art. 35 stabilisce che il produttore che decide di abbandonare, definitivamente e totalmente, l'attività nel settore tabacchicolo per aderire al programma di riscatto, deve darne comunicazione scritta all'A.G.E.A. e, nel caso di membri di un'associazione, all'associazione stessa, entro il 1° settembre dell'anno di ciascun raccolto.

Pena esclusione dal programma, le domande di adesione al programma di riscatto quote debbono essere compilate, utilizzando copia dell'allegato alla presente circolare (allegato 1), sottoscritte e presentate, corredate di copia non autenticata del documento di identità, entro e non oltre il 1° settembre 2001, secondo le modalità appresso descritte:

a mano, da parte del richiedente o dell'associazione d'appartenenza, presso l'ufficio accettazione dell'A.G.E.A. - Via Palestro, 81 - 00185 Roma;

a mezzo raccomandata al medesimo indirizzo; in tal caso si precisa che non verranno accettate istanze che pervengano all'ufficio accettazione successivamente alla data di cui sopra.

Una volta acquisite le istanze, l'A.G.E.A. pubblicherà un elenco delle stesse, in modo che altri produttori possano acquistare la quota, a qualsiasi titolo ma comunque in via definitiva, prima che sia effettivamente riscattata.

Al proposito, si precisa che il subentro al programma di riscatto può riguardare anche uno solo dei gruppi varietali eventualmente posseduti dal cedente, ma deve comunque interessare la totalità del quantitativo risultante per il gruppo varietale stesso, seppure non necessariamente da parte di un unico acquirente.

Come previsto dalla circolare MIPA n. 167/G-1 del 2 marzo 1999, nel caso di produttori appartenenti ad associazioni di produttori, il diritto di prelazione nell'acquisto potrà essere esercitato, secondo il seguente ordine:

1) dai produttori associati alla stessa associazione dei riscattanti;

2) dalla stessa associazione dei riscattanti, anche per intestatari-soci da nominare;

3) dagli altri produttori singoli o associati ad altre associazioni;

4) da altre associazioni di produttori, anche per intestatari-soci da nominare.

Gli accordi, redatti utilizzando copia dell'apposito modulo anch'esso allegato alla presente (allegato 2), dovranno essere registrati da parte dell'associazione dell'acquirente, la quale provvederà ad inserire i dati dell'accordo direttamente nel Sistema informativo tabacco, e successivamente a consegnare presso l'A.G.E.A. i modelli stessi firmati in originale e corredati di copia dei documenti di identità delle parti, entro e non oltre il 31 dicembre 2001.

La relativa quota sarà trasferita con decorrenza dal raccolto 2002.

Non sono ammessi al programma di riscatto delle quote:

i produttori che non hanno concluso contratti di coltivazione, per le quote oggetto di riscatto, per i raccolti 1999, 2000 e 2001 come previsto dal paragrafo 3 dell'art. 34 del regolamento citato in premessa;

i produttori che non hanno contrattato per la campagna 2001, anche nel caso in cui abbiano documentato la causa di forza maggiore ai fini della conservazione della quota per i raccolti successivi;

i produttori titolari di quota sottoposti a procedure d'infrazione, e quelli ai quali sono state o saranno applicate sanzioni, relativamente alle quote, a seguito di controlli in campo eseguiti rispettivamente per le campagne 2000 e 2001.

Non saranno inoltre riscattate le quote dei produttori ammessi che derivano da riserva nazionale.

Decorso il termine del 31 dicembre 2001, le quote che non sono state acquistate da altri produttori, vengono definitivamente riscattate.

I produttori titolari delle quote ammesse a riscatto a titolo del raccolto 2001, riceveranno, in occasione del pagamento dei premi relativi ai raccolti 2002, 2003 e 2004, gli importi di cui all'art. 36 del regolamento n. 2848/98.

In proposito si comunica che la Commissione UE, in occasione del Comitato gestione tabacco del 6 giugno 2001, ha tra l'altro approvato un regolamento, in corso di pubblicazione, che modifica il suddetto art. 36 introducendo disposizioni valide a decorrere dal raccolto 2001.

In particolare sono stati modificati gli importi delle annualità da erogare ai produttori aderenti al programma di riscatto, introducendo il concetto di percentuale del premio fissato per il raccolto in causa, in sostituzione delle tariffe in euro precedentemente in vigore.

Il regolamento stesso tuttavia prevede che, in deroga a quanto sopra indicato, solo le quote la cui titolarità risulti acquisita per i raccolti antecedenti al raccolto 2001 debbono essere riscattate ai prezzi fissati dal comma introdotto a modifica dell'art. 36.

Le quote la cui titolarità risulti acquisita soltanto dal raccolto 2001, debbono essere invece indennizzate sulla base degli importi stabiliti precedentemente dal regolamento.

Si raccomanda agli organismi in indirizzo la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente.

Roma, 10 luglio 2001

Il direttore dell'area organismo pagatore
MIGLIORINI

ALLEGATO 1

ALL' AGEA
Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Via Palestro, 81 - 00185 - ROMA
SETTORE TABACCO

Spazio riservato al Protocollo AGEA

Numero di registrazione al Sistema Informativo Tabacco
(A cura dell'AGEA)

MODELLO ADESIONE AL PROGRAMMA RISCATTO QUOTE CAMPAGNA 2002

IL SOTTOSCRITTO:
DATI PRODUTTORE / AZ. PRODUTTRICE DICHIARANTE

MATRICOLA PRODUTTORE PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno COMUNE DI NASCITA PROV.

DICHIARA DI ADERIRE IRREVOCABILMENTE AL PROGRAMMA DI RISCATTO DELLE QUOTE DI CUI ALL'ARTICOLO 34 DEL REG. CEE N° 2848 / 98 DELLA COMMISSIONE; LA PRESENTE ADESIONE VALE PER TUTTI I GRUPPI VARIETALI E PER L'INTERO AMMONTARE DELLE QUOTE DETENUTE A TITOLO DEFINITIVO DAL SOTTOSCRITTO ED IMPLICA L'ABBANDONO DEFINITIVO DELLE COLTIVAZIONI DEL TABACCO.

FIRMA PRODUTTORE / AZ. PRODUTTRICE DICHIARANTE

Data giorno mese anno

FIRMA DEL DICHIARANTE

LA SOTTOSCRITTA ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA

Matricola Associazione RAGIONE SOCIALE

PRENDE ATTO DELLA VOLONTA' ESPRESSA DAL PROPRIO SOCIO IN ORDINE AL PROGRAMMA RISCATTO QUOTE

Data giorno mese anno

Firma per presa d' atto dell'Associazione

ALLEGATO 2

ALL' AGEA
Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Via Palestro, 81 - 00185 - ROMA
SETTORE TABACCO

Spazio riservato al Protocollo AGEA

Numero di registrazione al Sistema Informativo Tabacco
(A cura dell'Associazione)

MODELLO IMPEGNO ACQUISTO QUOTA DA RISCATTO CAMPAGNA 2002

DATI PRODUTTORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

Firma del Richiedente

DATI PRODUTTORE CEDENTE

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

NUMERO ADQ CEDENTE

GR. VAR.

QUOTA TOTALE ADQ

Firma del Cedente

DATI IMPEGNO ACQUISTO QUOTA DA RISCATTO

QUOTA ACQUISITA

Data stipula

giorno mese anno

01A8118

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arimidex»

Estratto provvedimento U.A.C./II/n. 939 del 16 maggio 2001

Specialità medicinale: ARIMIDEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 031809015/M - 28 compresse 1 mg;
A.I.C. n. 031809027/M - 30 compresse 1 mg;
A.I.C. n. 031809039/M - 84 compresse 1 mg;
A.I.C. n. 031809041/M - 20 compresse 1 mg;
A.I.C. n. 031809054/M - 100 compresse 1 mg;
A.I.C. n. 031809066/M - 300 compresse 1 mg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca UK Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0111/001/W017.

Tipo di modifica: aggiunta fornitore alternativo.

Modifica apportata: aggiunta di un fornitore alternativo: Ominichem n.v. Cooppalaan 91, B-9230 Wettern, Belgio per il prodotto intemedio Anastrozolo Pentametil.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8113

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Maxalt»

Estratto provvedimento U.A.C./II/n. 940 del 16 maggio 2001

Specialità medicinale: MAXALT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034115016/M - «5» 3 compresse in blister;
A.I.C. n. 034115028/M - «5» 6 compresse in blister;
A.I.C. n. 034115030/M - «5» 12 compresse in blister;
A.I.C. n. 034115042/M - «10» 3 compresse in blister;
A.I.C. n. 034115055/M - «10» 6 compresse in blister;
A.I.C. n. 034115067/M - «10» 12 compresse in blister;
A.I.C. n. 034115079/M - «RPD5» 3 liofilizzati orali in blister;
A.I.C. n. 034115081/M - «RPD5» 6 liofilizzati orali in blister;
A.I.C. n. 034115093/M - «RPD5» 12 liofilizzati orali in blister;
A.I.C. n. 034115105/M - «RPD10» 3 liofilizzati orali in blister;
A.I.C. n. 034115117/M - «RPD10» 6 liofilizzati orali in blister;
A.I.C. n. 034115129/M - «RPD10» 12 liofilizzati orali in blister.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0144/001-004/W013.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta amministrazione.

Modifica apportata: aggiunta della necrolisi dermospastica tra gli effetti indesiderati in seguito al 5º periodic safety update report relativo al periodo 21 gennaio 2000 - 20 luglio 2000.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8114

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rizaliv (licenza maxalt)».

Estratto provvedimento U.A.C./II/n. 941 del 16 maggio 2001

Specialità medicinale: RISALIV (licenza maxalt).

Confezioni:

A.I.C. n. 034130017/M - «5» 3 compresse in blister;
A.I.C. n. 034130029/M - «5» 6 compresse in blister;
A.I.C. n. 034130031/M - «5» 12 compresse in blister;
A.I.C. n. 034130043/M - «10» 3 compresse in blister;
A.I.C. n. 034130056/M - «10» 6 compresse in blister;
A.I.C. n. 034130068/M - «10» 12 compresse in blister;
A.I.C. n. 034130070/M - «RPD5» 3 liofilizzati orali in blister;
A.I.C. n. 034130082/M - «RPD5» 6 liofilizzati orali in blister;
A.I.C. n. 034130094/M - «RPD5» 12 liofilizzati orali in blister;
A.I.C. n. 034130106/M - «RPD10» 3 liofilizzati orali in blister;
A.I.C. n. 034130118/M - «RPD10» 6 liofilizzati orali in blister;
A.I.C. n. 034130120/M - «RPD10» 12 liofilizzati orali in blister.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0144/001-004/W013.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta amministrazione.

Modifica apportata: aggiunta della necrolisi dermospastica tra gli effetti indesiderati in seguito al 5º periodic safety update report relativo al periodo 21 gennaio 2000 - 20 luglio 2000.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8115

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gent462 (licenza maxalt)».

Estratto provvedimento U.A.C./II/n. 942 del 16 maggio 2001

Specialità medicinale: GENT462 (licenza maxalt).

Confezioni:

A.I.C. n. 034131019/M - «5» 3 compresse in blister;
A.I.C. n. 034131021/M - «5» 6 compresse in blister;
A.I.C. n. 034131033/M - «5» 12 compresse in blister;
A.I.C. n. 034131045/M - «10» 3 compresse in blister;
A.I.C. n. 034131058/M - «10» 6 compresse in blister;
A.I.C. n. 034131060/M - «10» 12 compresse in blister;
A.I.C. n. 034131072/M - «RPD5» 3 liofilizzati orali in blister;
A.I.C. n. 034131084/M - «RPD5» 6 liofilizzati orali in blister;
A.I.C. n. 034131096/M - «RPD5» 12 liofilizzati orali in blister;
A.I.C. n. 034131108/M - «RPD10» 3 liofilizzati orali in blister;
A.I.C. n. 034131110/M - «RPD10» 6 liofilizzati orali in blister;
A.I.C. n. 034131122/M - «RPD10» 12 liofilizzati orali in blister.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0144/001-004/W013.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta amministrazione.

Modifica apportata: aggiunta della necrolisi dermospastica tra gli effetti indesiderati in seguito al 5º periodic safety update report relativo al periodo 21 gennaio 2000 - 20 luglio 2000.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8116

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 3 agosto 2001

Dollaro USA	0,8806
Yen giapponese	109,05
Corona danese	7,4476
Lira Sterlina	0,61640
Corona svedese	9,1721
Franco svizzero	1,5076
Corona islandese	86,55
Corona norvegese	7,9685
Lev bulgaro	1,9475
Lira cipriota	0,57386
Corona ceca	33,930
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,00
Litas lituano	3,5234
Lat lettone	0,5547
Lira maltese	0,4005
Zloty polacco	3,7297
Leu romeno	26148
Tallero sloveno	219,2738
Corona slovacca	42,950
Lira turca	1181000
Dollaro australiano	1,7020
Dollaro canadese	1,3516
Dollaro di Hong Kong	6,8680
Dollaro neozelandese	2,1110
Dollaro di Singapore	1,5661
Won sudcoreano	1130,69
Rand sudafricano	7,2599

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A8902

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale Venezia Giulia - Soc. coop. a r.l.», in Trieste.

Con deliberazione n. 2014 del 13 giugno 2001 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa sociale Venezia Giulia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 7 marzo 1996 per rogito notaio dott. Giulio Flora di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Pier Paolo Della Valle, con studio in Trieste, via Cassa di Risparmio n. 6.

01A8170

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale Napoleonica - Soc. coop. a r.l.», in Mortigliano.

Con deliberazione n. 2019 del 13 giugno 2001 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa sociale Napoleonica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Mortigliano, costituita il 29 giugno 1994 per rogito notaio dott. Enrico Piccinini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiovanni Celetto, con studio in Udine, via Carducci n. 48.

01A8171

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Falegnameria Sostero - Soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 2017 del 13 giugno 2001 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Falegnameria Sostero - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 16 febbraio 1998 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Kisling, con studio in Udine, via Benedetto Croce n. 6.

01A8172

Scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, della società cooperativa «Arti & Mestieri cooperativa sociale a r.l.», con sede in San Pier d'Isonzo, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2020 del 13 giugno 2001, la giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Arti & Mestieri Cooperativa Sociale a r.l.» con sede in San Pier d'Isonzo, costituita il 6 giugno 1994, per rogito notaio dott. Giacomo Vittorio Busilacchio di Cormons ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Polverino, con studio in Gorizia, via Nizza, 1.

01A8312

Liquidazione coatta amministrativa ex art. 2540 del codice civile, della società cooperativa «La Sorgente soc. coop. a r.l.», in Trieste.

Con deliberazione n. 2012 del decreto direttoriale 13 giugno 2001, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «La Sorgente soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Trieste, costituita il 1° dicembre 1998 per rogito notaio dott. Furio Geletti di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Caterina Ciuti, con studio in Trieste, via Cappello n. 10.

01A8320

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651181/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77